

**Legge regionale 02 agosto 2022, n. 20 (BUR n. 93/2022)
(Bilancio) – Testo storico**

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Art. 1 - Residui attivi e passivi.

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura finanziaria dell'esercizio 2021, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2022, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2021.

2. Le differenze fra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2021 e l'ammontare dei residui presunti riportati negli stati di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2022, sono rappresentate nell'Allegato 1 alla presente legge.

Art. 2 - Fondo di cassa.

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2022 è determinato in euro 1.462.325.639,70 in conformità con quanto disposto dall'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 2022, n. 18 "Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2021".

Art. 3 - Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.

1. Come risulta dall'articolo 9 della legge regionale 26 luglio 2022, n. 18, il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 185.255.717,84.

Art. 4 - Mutui e prestiti.

1. Il rinnovo dell'autorizzazione a contrarre mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024" è rideterminato in euro 185.255.717,84.

2. Il tasso massimo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 è rideterminato nel 4,30%.

3. L'onere annuale relativo all'ammortamento di cui ai commi 1 e 2, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali e alle medesime condizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36, è previsto in euro 11.049.458,97 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2023 e 2024 nella parte spesa del bilancio di previsione 2022-2024 (Missione 50, Programmi 01 e 02).

**Art. 5 - Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36
"Bilancio di previsione 2022- 2024".**

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 le parole: "*pari all'1,74%*," sono sostituite dalle seguenti: "*pari al 4,30%*".

2. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 le parole "*in euro 645.776,97 per il 2023 e in euro 2.152.589,89 per il 2024*" sono sostituite dalle seguenti "*in euro 900.942,24 per il 2023 e in euro 3.003.140,79 per il 2024*".

3. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 le parole: "*pari al 2,36%*," sono sostituite dalle seguenti: "*pari al 5,30%*".

4. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 le parole "*in euro 14.005.908,57 per gli anni 2025 e seguenti*" sono sostituite dalle seguenti "*in euro 20.080.610,29 per gli anni 2025 e seguenti*".

Art. 6 - Stato di previsione delle entrate e delle spese.

1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 2022, 2023 e 2024 sono introdotte le variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui all'Allegato 2 per le entrate e di cui all'Allegato 3 per le spese.

Art. 7 - Allegati all'assestamento.

1. Sono approvati i seguenti Allegati:

- a) nota integrativa all'assestamento (Allegato 4);
- b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
- c) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per missioni e per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6);
- d) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (Allegato 7);
- e) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 8), che dà atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi del comma 2 dell'articolo 50 del D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- f) prospetto aggiornato concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 9);
- g) prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei limiti di indebitamento (Allegato 10);
- h) variazione all'Allegato 1 "Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese

continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)" della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 "Legge di stabilità regionale 2022" (Allegato 11);

i) variazione all'Allegato 2 "Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.lgs. 118/2011)" della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 (Allegato 12);

j) variazione all'Allegato 16 "Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 'Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione'", della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 (Allegato 13);

k) variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere per le entrate (Allegato 14) e le spese (Allegato 15).

Art. 8 - Modifiche all'Allegato 1 della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024".

1. Gli elenchi, di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36, per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 sono aggiornati e sostituiti come da Allegato 16 della presente legge.

Art. 9 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

- ALLEGATO 1 Variazione ai residui attivi e passivi previsti nel bilancio di previsione 2022 a seguito del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2021
- ALLEGATO 2 Variazioni allo stato previsionale dell'entrata
- ALLEGATO 3 Variazioni allo stato previsionale della spesa
- ALLEGATO 4 Nota integrativa all'assestamento
- ALLEGATO 5 Riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale
- ALLEGATO 6 Riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per missioni e per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale
- ALLEGATO 7 Quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli)
- ALLEGATO 8 Prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale
- ALLEGATO 9 Prospetto aggiornato concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
- ALLEGATO 10 Prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei limiti di indebitamento
- ALLEGATO 11 Variazione all'allegato 1 "Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)" della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 "Legge di stabilità regionale 2022"

- ALLEGATO 12 Variazione all'allegato 2 "Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)" della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 "Legge di stabilità regionale 2022"
- ALLEGATO 13 Variazione all'allegato 16 "Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per gli esercizi finanziario 2022, 2023 e 2024 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione"", della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024"
- ALLEGATO 14 Variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere per le entrate
- ALLEGATO 15 Variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere per le spese
- ALLEGATO 16 Sostituzione degli elenchi di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024", per gli esercizi 2022, 2023, 2024.

ALLEGATI OMESSI